

STATUTO DELLA SOCIETA'
"Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
Società Cooperativa"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza la Società Cooperativa denominata:

"Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Società Cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di gestire in forma associata la promozione dell'immagine turistica d'Ambito territoriale di San Martino di Castrozza, Primiero, Vanoi e Mis e la commercializzazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti forniti dai soci del proprio Ambito. In particolare, essa si propone di realizzare:

· l'incremento delle attività delle imprese associate aumentandone l'efficienza e la competitività; · il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci tramite la realizzazione di un sistema integrato di offerta; · lo sviluppo di una serie di sinergie tra gli stessi soci. La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività:

- a) servizi di informazione e di assistenza turistica;
- b) iniziative di marketing turistico;
- c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell'ambito di riferimento;
- d) costituzione, intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini;
- e) attività formativa e consulenza in materia turistica, anche a soggetti privati e enti pubblici;
- f) ideazione, promozione, gestione, anche indirettamente, di attività e servizi, anche in relazione alla mobilità turistica, in particolare interna all'ambito, assumendone direttamente la gestione o individuando Soci o terzi soggetti ai quali attribuirli.

Le attività di cui alle lettere sopra menzionate saranno svolte direttamente da parte della cooperativa. Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera d) potrà essere affidato anche a terzi.

In particolare, per il conseguimento dell'oggetto sopra indicato, la Società

potrà:

- a) ideare, adottare, realizzare e promuovere l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, gare sportive e altre attività del tempo libero, in particolare quelle di rilevante interesse turistico per l'intero ambito;
- b) svolgere attività di informazione turistica, istituendo e presidiando appositi punti sul territorio;
- c) svolgere l'attività di commercializzazione, di intermediazione e di prenotazione di pacchetti turistici, direttamente e/o avvalendosi della collaborazione dei soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo, da regolamentare mediante la stipulazione di convenzioni e accordi disciplinanti l'affidamento dell'attività;
- d) di svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture d'ambito, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti nella Valli di Primiero, Vanoi e Sagron Mis.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite al soggetto indicato all'articolo 9 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 da altre disposizioni normative o regolamentari.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, con pacchetti turistici anche con altre località trentine o fuori provincia, con attività nel campo del tempo libero, dello sport, della formazione, del commercio, della cultura, dello spettacolo e dei servizi in genere. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, le persone giuridiche, le società di persone, i Comuni, le Amministrazioni Pubbliche, gli enti e le associazioni riconosciute e non, che abbiano interesse alla promozione turistica dell'Ambito.

In ogni caso è fatto salvo il principio della adesione aperta sancito dalla L.P.8/2002 art. 9, 4° comma, lett. c).

Non possono divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o coloro che partecipano a società che si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Le imprese individuali o collettive devono possedere i seguenti requisiti: devono essere iscritte alla Camera di Commercio I.A.A., ove previsto;

Nel triennio precedente all'ammissione alla Società, non devono essere state

poste in liquidazione, poi revocata, ovvero sottoposte a procedure concorsuali.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta e della condizione professionale;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti e le delibere adottate dagli Organi Sociali;
- e) dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui agli artt.41 e 42 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, indirizzo pec;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti ed obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti relativi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci e il libro dei verbali delle assemblee e alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci

sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

- dei contributi in c/esercizio per consentire la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della società con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e per i Comuni ed amministrazioni pubbliche, entro i limiti approvati dagli enti stessi;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio- intrasferibilità delle quote)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. Le quote dei soci operatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata, mediante PEC o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla delibera di ammissione a socio. Il socio receduto resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti della Società antecedentemente alla data di recesso. Il recesso, in ogni caso, comporta l'assolvimento di tutti gli impegni assunti dal socio nei confronti della Società per l'anno in cui ha avuto effetto il recesso ma non ancora assolti, ivi compreso il pagamento dell'intera quota di contributo in conto esercizio.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c. che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni non adempia al versamento delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo come i contributi in conto esercizio;

d. che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al

Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 41 e 42, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21 comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo quote.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e/o i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 C.C.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4

della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

In tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione a libro soci.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 % (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e nel rispetto dei limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 C.C. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla quota di legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore ai limiti stabiliti dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 23 (Contributi in c/gestione)

I criteri per la determinazione e la suddivisione tra i soci dei contributi in conto esercizio per consentire la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della Società, sono previsti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci e dovranno tener conto di quanto previsto ai successivi commi per gli Enti pubblici e del numero e delle dimensioni dei singoli soci, in relazione a parametri oggettivi da istituire per ognuno dei seguenti comparti rappresentati nella Società:

- aziende alberghiere;
- aziende ricettive extra alberghiere e campeggi;
- impianti di risalita;
- pubblici esercizi, ristorazione,
- agenzie immobiliari, di viaggio e consorzi di commercializzazione;
- maestri di sci, guide alpine, animatori e accompagnatori turistici, ecc.;
- Rifugi alpini;
- cooperazione, istituti di credito
- associazioni di categoria della ricettività turistica;
- associazioni culturali, sportive, del tempo libero, associazioni senza scopo di lucro e persone fisiche.

I soci Enti pubblici sono tenuti a concorrere solo per l'attività indicata ai punti a), b) e c) dell'art. 4 comma 1 del presente statuto, recante la definizione dell'oggetto sociale, con esplicita esclusione dell'attività indicata alla lettera d) del medesimo articolo e comma. Analoga esclusione potrà essere prevista dal regolamento sociale per eventuali altri comparti.

A tal fine sarà predisposta la separazione contabile e amministrativa prevista all'art. 9 comma 8 della Legge Provinciale 11 giugno 2002 n. 8.

La quota annuale di contributi in conto esercizio a carico dei Comuni-Enti pubblici dovrà essere approvata dalla Conferenza dei Sindaci prima della data dell'Assemblea ordinaria.

Il contributo in conto esercizio, o eventuali acconti, dovranno essere versati entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento, il socio inadempiente sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute, gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 3 (tre) punti. Il pagamento del contributo in conto esercizio non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo, salva la possibilità una volta eseguito, di far valere nei confronti della Società eventuali pretese od eccezioni di qualsiasi natura. È data comunque facoltà al Consiglio di Amministrazione di

ridurre, sospendere e/o dilazionare in tutto o in parte il contributo in conto esercizio per motivi eccezionali o per motivi di particolare rilevanza.

Per patto espresso, i soci riconoscono che il bilancio di esercizio, una volta approvato dall'Assemblea, costituisce, in caso di omissione dei pagamenti di ciascun socio, anche a titolo di acconto per l'esercizio successivo, prova scritta idonea alla richiesta, da parte della Società e nei limiti stabiliti dalla legge, di decreto ingiuntivo o equivalente provvedimento giudiziario immediatamente esecutivo.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 25 (Assemblee)

L'assemblea potrà riunirsi anche in un comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in uno dei comuni facenti parte dell'A.P.T. dell'Ambito.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei membri dell'Organo di Controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- 3) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- 4) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se questa non è attribuita all'Organo di Controllo, determinandone il corrispettivo per l'intero mandato;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato;
- 6) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- 7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 22 del presente statuto;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, se nominato;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno due volte:

- a) la prima entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi nei modi consentiti per legge;
- b) la seconda entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente per l'approvazione del bilancio preventivo e del piano operativo annuale relativi al successivo esercizio.

L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti

i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti oltre un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei due terzi dei voti rappresentati in assemblea, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti in relazione all'ammontare della quota, come di seguito specificato: in rapporto al capitale versato: fino ad una quota di Euro 1.000,00 = 1 voto, con una quota di Euro 3.000,00 = 2 voti, con una quota di Euro 6.000,00 = 3 voti, con una quota di Euro 9.000,00 = 4 voti, con una quota di Euro 12.000,00 e oltre = 5 voti.

Ciascun socio persona fisica e società di persone ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano

all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo e in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 13 (tredici) Consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, tra le categorie aziendali ed Enti Pubblici di seguito indicati, nel rispetto delle seguenti riserve:

1. per le aziende alberghiere: N° 5 consiglieri
2. per le aziende del commercio, pubblici esercizi, ristorazione e artigianato: N° 1 consigliere;
3. per le aziende di gestori impianti di risalita: N° 1 consigliere;
4. per i Comuni ed Enti pubblici: N° 3 consiglieri;
5. per i maestri di sci, guide alpine, animatori e accompagnatori turistici: N° 1 consigliere;
6. per la cooperazione, aziende agricole e Caseificio comprensoriale: N° 1 consigliere;
7. per le associazioni culturali, sportive, del tempo libero, associazioni senza scopo di lucro, proprietari di appartamenti, altre forze economiche e persone fisiche: N° 1 consigliere.

Al venir meno, per qualunque causa, di una delle categorie sopra elencate, il numero di consiglieri riservati alla stessa verrà attribuito alle altre categorie, con un sistema a scalare in forza del quale, in base al numero di consiglieri disponibili, verranno individuate altrettante categorie alle quali gli stessi verranno assegnati, in ordine decrescente basato sulla media dei contributi in conto esercizio e dei rimborsi spese sostenuti dalle altre categorie nei tre esercizi precedenti.

I candidati alla carica di Amministratore, al fine di consentire la verifica dei requisiti richiesti e dell'inserimento del proprio nominativo sulle schede di voto dovranno presentare le loro candidature mediante lettera o mediante PEC, sottoscritta dall'interessato, da inoltrare alla Società entro il termine di 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione. Con riferimento ai componenti il Consiglio di Amministrazione di cui al n. 4), gli stessi dovranno essere designati dai Comuni e/o dagli Enti Pubblici soci (i quali saranno gli unici legittimati a chiederne la revoca e la sostituzione) e comunicati all'Azienda per il Turismo entro il termine di 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

I candidati eletti alla carica di amministratore, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 5 dello statuto, devono obbligatoriamente partecipare, pena la decadenza dall'incarico e la loro sostituzione, a specifici corsi formativi per amministratori, organizzati appositamente dalla Società nei sei mesi successivi l'assemblea elettiva. In caso di mancata partecipazione, i Consiglieri decadranno automaticamente dal loro incarico e saranno sostituiti a norma dell'art. 2386, primo comma, cod.civ., nel rispetto di quanto previsto dai commi che precedono. Il verificarsi della causa di

decadenza potrà essere accertato dall'Organo di Controllo, se nominato, o da ciascuno degli Amministratori rimasti in carica, i quali dovranno altresì convocare l'Assemblea dei soci affinché provveda a nominare gli Amministratori in sostituzione. Gli Amministratori nominati in sostituzione, a pena di decadenza, dovranno a loro volta partecipare, nei sei mesi successivi la loro elezione, ai corsi formativi organizzati dalla Società.

Le categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici dovranno avere comunque, complessivamente, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dalla L.P 8/2002, art. 9, comma 4, lettera e).

Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee al Consiglio, ove se ne ravvisi la necessità.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica per più di tre mandati pieni consecutivi. Si intende "pieno" il mandato che superi il 50% della durata della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli amministratori devono essere Soci o mandatari di persone giuridiche socie.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i membri dell'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve

altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno nella prima seduta.

Non può essere eletto nel ruolo di Presidente un Sindaco o il Presidente della Comunità di Valle.

L'elezione è valida se è fatta con l'intervento dei tre quinti dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti e risulta eletto presidente quello che ha conseguito a sua volta il maggior numero di voti. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina, tra i componenti il consiglio stesso, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento, con tutti i poteri relativi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione. Egli:

- adempie alle funzioni demandategli dalla legge o dallo Statuto;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato esecutivo;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato direttivo, cura il personale e firma l'ordinaria corrispondenza;
 - assume i provvedimenti relativi al personale secondo le disposizioni recate dal regolamento del personale stesso o, in sua assenza, in base a quanto previsto dalla normativa vigente;
- dispone per il regolare funzionamento della società;
vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

La firma del Presidente apposta sotto la ragione sociale impegna validamente la società di fronte ai terzi senza necessità di ulteriori formalità.

Art. 37 (Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque componenti, eletti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi membri, che ne fissa la durata in carica, il compenso, i criteri di funzionamento ed i limiti delle deleghe attribuite.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ne fanno parte di diritto ed i rimanenti tre componenti sono individuati tra i Consiglieri nominati dalle categorie di soci, di cui al precedente articolo 31, 1° comma, in ordine decrescente basato sulla media dei contributi di esercizio e dei rimborsi spese sostenuti nei tre esercizi precedenti quello in cui avviene l'elezione.

Un componente del Comitato Esecutivo deve comunque essere eletto fra i Consiglieri di Amministrazione dei Comuni/Enti Pubblici.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quanto siano presenti più della metà dei suoi componenti e le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, recapitata, anche via telefax, posta elettronica, o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto invio e ricevimento, ai componenti del Comitato ed all'Organo di Controllo, se nominato.

Il Comitato Esecutivo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e può formulare proposte e pareri sulla gestione della Società, sui piani strategici pluriennali e sui piani operativi annuali.

Art. 38 (Organo di Controllo)

La Società può nominare un Organo di Controllo, scegliendone forma ed attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge.

Nei casi in cui la nomina sia obbligatoria per Legge, l'Organo di Controllo opera in forma di Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di Controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina e in base alle tariffe professionali, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409bis del Codice Civile.

Art. 39 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se è deliberata volontariamente dall'Assemblea, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, oppure, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Art. 40 (Il Direttore)

Il Direttore organizza e dirige le attività della Società in attuazione delle determinazioni degli organi sociali della stessa. Al Direttore spetta di:

- provvedere alla stesura della proposta dei progetti di attività di promozione turistica dell'Azienda e del loro aggiornamento ed a curarne l'esecuzione;
- dirigere il personale dell'Azienda organizzandone l'attività;
- provvedere alla sicurezza dei crediti e al loro sollecito incasso;
- stipulare tutti i contratti e gli atti attinenti all'attività sociale;
- provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- compiere quant'altro si renda necessario per il perseguimento degli obiettivi indicati nel presente statuto.

Il Direttore dell'Azienda, individuato previo esperimento di procedura selettiva, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne approverà il relativo contratto.

Il Direttore provvede ad esercitare le attribuzioni demandategli dal presente statuto con piena autonomia operativa, entro i limiti contrattualmente stabiliti.

Il Direttore partecipa alle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed esercita normalmente le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

Art. 42 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra figure professionali di provata conoscenza delle Apt d'Ambito in forma cooperativa e sono nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. di Trento.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci sovventori eventualmente rivalutato a norma del precedente art 21 comma 4, lett. c);
- rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalutato a norma del precedente art 21 comma 4, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

- a) E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società;
- d) Obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.